



Regolamento per lo svolgimento delle elezioni delle Giunte dei ricercatori e tecnologi dei Centri di ricerca del CREA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti delle Giunte dei ricercatori e tecnologi dei Centri di ricerca del CREA. Con apposito Avviso sono definite le procedure di istituzione delle Commissioni elettorali e le modalità di presentazione delle candidature e di espletamento delle procedure elettorali, in coerenza con i principi di cui al presente Regolamento.
2. Ogni Giunta è formata da sei componenti eletti tra i ricercatori e i tecnologi del Centro di ricerca, anche a tempo determinato, e dal Direttore del Centro che la presiede. Le Giunte durano in carica quattro anni; in caso di cessazione o decadenza del Direttore del Centro, la Giunta continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza.

Articolo 2

Principi generali

1. Le elezioni si svolgono secondo i principi di:
 - a) libertà di elettorato attivo e passivo;
 - b) trasparenza e imparzialità del procedimento;
 - c) prevalenza del voto espresso.

Articolo 3

Elettorato attivo e passivo

1. Sono titolari dell'elettorato attivo (elettori) tutti i ricercatori e tecnologi assegnati al Centro di ricerca, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato in essere al primo giorno fissato per lo svolgimento delle elezioni del Centro di appartenenza, che non siano in posizione di aspettativa o di comando.
2. L'elettorato passivo (candidati) coincide con l'elettorato attivo, fatta eccezione per il componente eletto del Consiglio di Amministrazione e i componenti eletti del Consiglio Scientifico, che non sono candidabili.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Le candidature individuali, corredate da un *Curriculum Vitae* e da una dichiarazione programmatica volta a illustrare il contributo che il candidato intende apportare all'attività della Giunta, devono essere presentate secondo le modalità stabilite dall'Avviso di indizione delle elezioni.
-

Articolo 5

Modalità di votazione

1. Le elezioni si svolgono tramite piattaforma online, garantendo la riservatezza, la trasparenza e la sicurezza delle operazioni di voto.
 2. Ogni elettore può esprimere al massimo tre preferenze.
-

Articolo 6

Formazione delle graduatoria

1. Al termine delle operazioni di voto si procede allo scrutinio e alla formazione della graduatoria sulla base del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato.
 2. Risultano eletti, per ciascun Centro di ricerca del CREA, i sei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età.
-

Articolo 7

Proclamazione degli eletti

1. L'esito delle votazioni, con indicazione degli eletti, viene verbalizzato dalla Commissione elettorale.
 2. Il verbale di proclamazione dà conto:
 - a) dell'esito delle votazioni;
 - b) dell'eventuale applicazione del criterio di preferenza in caso di parità di voti.
 3. Il verbale viene trasmesso al Direttore del Centro di ricerca.
 4. Il Direttore del Centro di ricerca, con proprio provvedimento, nomina la Giunta dei ricercatori e tecnologi e ne trasmette tempestivamente copia al Direttore Generale.
-

Articolo 8

Cessazione anticipata dell'incarico di componente

1. Per i ricercatori e tecnologi con contratto a tempo determinato la cessazione del rapporto di lavoro comporta la decadenza automatica dalla carica.
 2. In caso di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più componenti, si procede all'indizione di nuove elezioni per la sostituzione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
 3. Il componente eletto subentra per il periodo residuo rispetto alla durata originaria dell'incarico.
 4. Qualora la cessazione riguardi più componenti in tempi ravvicinati, le elezioni possono essere accorpate in un'unica tornata.
-

Articolo 9

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA.